

CAMERA DEI DEPUTATI

N.89

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(89)

(articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Trasmesso alla Presidenza il 18 giugno 2019



Schema di decreto concernente “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale”.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l’articolo 3, commi 2 e 3, con il quale è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale e l’emanazione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
- VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante riordino del Consiglio universitario nazionale;
- VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l’articolo 3-*quinquies*, il quale prevede che attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’art. 19, commi 5-*bis* e 5-*ter*, che ha autorizzato per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro per rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle Accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, nell’ambito del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 27, con cui è stato disposto che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione dell’organo consultivo, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei casi esplicitamente previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del medesimo Consiglio;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 e 20 febbraio 2013, n. 119, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati, così come modificati dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 maggio 2018, n. 429 e 9 agosto 2017, n. 611;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche 30 settembre 2009, n. 127, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche 30 settembre 2009, n. 125, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche 30 settembre 2009, n. 126, che ha individuato i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi rispettivamente il
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del.....;

Adotta

il seguente Regolamento

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

- b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);
- c) per Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;
- d) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.

Art. 2.
(Competenze)

1. Il CNAM è organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa. Esso può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le Istituzioni.

Art. 3.
(Composizione)

1. Il CNAM è composto da 24 membri, di cui 22 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico.
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:
 - a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali;
 - b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
 - c) un rappresentante del personale docente degli ISIA;
 - d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
 - e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;
 - f) sei rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
 - g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni;
 - h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
 - i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
 - l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
 - m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
 - n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.
3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta,

subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga nell'ultimo anno del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*, non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.

5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per il residuo periodo del mandato originario.

Art . 4.

(Funzionamento)

1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.
6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
7. La partecipazione al CNAM dà luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 16 gennaio 2006 n. 18.
9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene un terzo degli aventi diritto al voto.

Art . 5.

(Elettorato)

1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpate in aree omogenee, così come determinate nell'allegata tabella A, che è parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alla predetta tabella sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la

- copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni.
 4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
 5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
 6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), sono costituiti sei distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
 9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *h*) *i*), *l*), *m*) e *n*), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.
 10. Il Ministero predisporre e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

Art. 6.

(Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature)

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ogni Istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i direttori possono presentare la propria candidatura.
3. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ogni Istituzione può presentare, con votazione a maggioranza del collegio dei professori non più di una candidatura.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.
5. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1.
6. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di più Istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.
7. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Per le candidature di cui ai commi 4 e 6 ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, Istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo ed alla data di nascita, nell'Istituzione di appartenenza.
9. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
10. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche.
11. Avverso gli elenchi di cui al comma 10 può essere presentata esclusivamente opposizione alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.

Art. 7.
(Procedure di voto)

1. Con decreto del Presidente dell'Istituzione è costituito il seggio elettorale, articolato anche in postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale è composto da tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente, nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa il Presidente ed il componente che assume le funzioni di segretario.

2. Ciascuna Istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - b) l'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia;
 - c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
 - d) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;
 - e) la firma dell'elettore sul registro dei votanti, per attestare l'avvenuta votazione. Alla chiusura delle operazioni di voto il registro dei votanti sottoscritto dai componenti il seggio, costituisce apposito verbale nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché l'eventuale sospensione e riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Il verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della Istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.

Art . 8.

(Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente.
4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art . 9.

(Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti)

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente è responsabile del procedimento e dispone di una *smartcard* personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione

redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso la Direzione generale competente, al termine di tutte le operazioni di scrutinio.

3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a) e f)*, devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.
7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.

Art . 10.

(Ordinanza elettorale)

1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art . 11.

(Costituzione del CNAM)

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 12.

(Abrogazioni)

- 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n.236.

Art . 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI

1 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI MONODICI - ARCHI		
CODI/04	CONTRABBASSO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/05	VIOLA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/06	VIOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/07	VIOLONCELLO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

2 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE : STRUMENTI MONODICI - FIATI E CANTO		
CODI/08	BASSO TUBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/09	CLARINETTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/10	CORNO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/11	EUFONIO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/12	FAGOTTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/13	FLAUTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/14	OBOE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/15	SAXOFONO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/16	TROMBA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/17	TROMBONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/23	CANTO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/24	MUSICA VOCALE DA CAMERA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

3 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 3: STRUMENTI POLIFONICI		
CODI/01	ARPA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/02	CHITARRA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

CODI/03	MANDOLINO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/18	FISARMONICA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/19	ORGANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/21	PIANOFORTE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/22	STRUMENTI A PERCUSSIONE	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA

4 - AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE 4: NUOVI SETTORI, INSIEMI, PIANOFORTE/ORGANO PER NON PIANISTI/ORGANISTI		
CODI/20	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/25	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
CODI/26	LIED E ORATORIO IN LINGUA TEDESCA	AREA - DISCIPLINARE INTERPRETATIVA
COMA/01	ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/02	LIUTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/03	VIOLA DA GAMBA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/04	VIOLINO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/05	VIOLONCELLO BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/06	CLARINETTO STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/07	CORNETTO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/08	CORNO NATURALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/09	FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/10	FLAUTO DOLCE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA

COMA/11	OBOE BAROCCO E CLASSICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/12	FLAUTO TRAVERSIERE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/13	TROMBA RINASCIMENTALE BAROCCA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/14	TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/15	CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/16	CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMA/17	PIANOFORTE STORICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA
COMI/01	ESERCITAZIONI CORALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/02	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/03	MUSICA DA CAMERA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/04	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/05	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/06	MUSICA D'INSIEME JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/07	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI ANTICHI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/08	TECNICA DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMI/09	MUSICA D'INSIEME E POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME
COMJ/01	BASSO ELETTRICO	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/02	CHITARRA JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMJ/03	CONTRABBASSO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE

		IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	E
COMJ/04	VIOLINO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/05	CLARINETTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/06	SAXOFONO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/07	TROMBA JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/08	TROMBONE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/09	PIANOFORTE JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/10	TASTIERE ELETTRONICHE	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/11	BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/12	CANTO JAZZ	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E
COMJ/13	MUSICHE TRADIZIONALI	AREA - INTERPRETATIVE DELLE IMPROVVISATE AUTODIDATTILI	DISCIPLINE DEL JAZZ, MUSICHE E

COMJ/14	FLAUTO JAZZ	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/01	BASSO ELETTRICO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/02	CHITARRA POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/03	PIANOFORTE E TASTIERE ELETTRONICHE POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/04	BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COMP/05	CANTO POP ROCK	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL POP ROCK DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUTODIDATTILI
COTP/03	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

5 - AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, DI DIREZIONE, DELLA TEORIA E ANALISI, DELLE NUOVE TECNOLOGIE		
CODC/01	COMPOSIZIONE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/02	COMPOSIZIONE PER LA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/03	COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/04	COMPOSIZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/05	ORCHESTRAZIONE E CONCERTAZIONE JAZZ	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/06	STRUMENTAZIONE E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE
CODC/07	COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO POP-ROCK	AREA - DISCIPLINE COMPOSITIVE

COID/01	DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COID/02	DIREZIONE D'ORCHESTRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COID/03	DIREZIONE D'ORCHESTRA DI FIATI	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE
COME/01	ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/02	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/03	ACUSTICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/04	ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/05	INFORMATICA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COME/06	MULTIMEDIALITA'	AREA - DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO
COTP/01	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/02	LETTURA DELLA PARTITURA	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/05	TEORIA E PRASSI DEL BASSO CONTINUO	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE
COTP/06	TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	AREA - DISCIPLINE TEORICO- ANALITICO-PRATICHE

6 - AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, TEORICHE

COCM/01	DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/02	COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO
COCM/03	STRATEGIA, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SPETTACOLO	AREA - DISCIPLINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO

CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/02	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/03	MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/04	PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/05	PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/06	STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODD/07	TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA	AREA - DISCIPLINE DIDATTICHE
CODL/01	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODL/02	LINGUA STRANIERA COMUNITARIA	AREA - DISCIPLINE LINGUISTICHE
CODM/01	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/02	ETNOMUSICOLOGIA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/03	MUSICOLOGIA SISTEMATICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/04	STORIA DELLA MUSICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/05	STORIA DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/06	STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
CODM/07	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	AREA - DISCIPLINE MUSICOLOGICHE
COMS/01	MUSICA SACRA	AREA - DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA SACRA
CORS/01	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	AREA - DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE
COTP/04	PREPOLIFONIA	AREA - DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

1 - ARTI VISIVE		
ABA V03	DISEGNO	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V05	PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V06	TECNICHE PER LA PITTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V07	SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V08	TECNICHE PER LA SCULTURA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V09	TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V10	TECNICHE DI FONDERIA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V11	DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V12	TECNICHE PER LA DECORAZIONE	AREA 1 - ARTI VISIVE

2 - ARTI VISIVE		
ABA V01	ANATOMIA ARTISTICA	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V02	TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V04	TECNICHE GRAFICHE SPECIALI	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABA V13	PLASTICA ORNAMENTALE	AREA 1 - ARTI VISIVE
ABPR 31	FOTOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

3 - PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA E PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO E NUOVE TECNOLOGIE		
ABPR 14	ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 15	METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 16	DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 17	DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 18	LAND DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 19	GRAPHIC DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 20	ARTE DEL FUMETTO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 21	MODELLISTICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 22	SCENOGRAFIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 23	SCENOTECNICA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

ABPR 32	COSTUME PER LO SPETTACOLO	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 33	TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 34	FASHION DESIGN	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 35	REGIA	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABPR 36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	AREA 2 - PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
ABTEC 37	METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 38	APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 39	TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 40	PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 41	TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 42	SISTEMI INTERATTIVI	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 43	LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE
ABTEC 44	SOUND DESIGN	AREA 3 - TECNOLOGIE PER LE ARTI VISIVE

4 - CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI

ABPR 24	RESTAURO DELLA PITTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE
ABPR 25	RESTAURO DELLA SCULTURA	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE
ABPR 26	RESTAURO DELLA DECORAZIONE	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE
ABPR 27	RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE
ABPR 28	RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE
ABPR 29	CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE
ABPR 30	TECNOLOGIA DEI MATERIALI	AREA 2 - PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE

ABST 49	TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABVPA 61	BENI CULTURALI E AMBIENTALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 62	TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 63	MUSEOLOGIA	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABVPA 64	MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ABST 47	STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

5 - DISCIPLINE STORICHE E DISCIPLINE DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE

ABLE 69	MARKETING E MANAGEMENT	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLE 70	LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	AREA 7 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA
ABLIN 71	LINGUE	AREA 8 - LINGUE
ABPC 65	TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 66	STORIA DEI NUOVI MEDIA	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 67	METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI
ABPC 68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	AREA 6 - PROCESSI COMUNICATIVI

ABST 45	TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 46	ESTETICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 48	STORIA DELLE ARTI APPLICATE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 50	STORIA DELL'ARCHITETTURA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 53	STORIA DELLO SPETTACOLO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE,

		PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 54	STORIA DELLA MUSICA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 56	DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 57	FENOMENOLOGIE DEL SACRO	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 58	TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
ABST 59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

ABST 60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	AREA 4 - DISCIPLINE STORICHE, FILOSOFICHE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
---------	-------------------------------------	--